



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Arnone, all'udienza del 30 ottobre 2013, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:05, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 26443/2012 R. G. Aff. Cont. Lavoro

T R A

FARINA LUCIA

elettivamente domiciliata in piazza Martiri di Belfiore, 2 ROMA, presso lo studio dell'Avv. Chilosi, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo De Marco e Salvatore Farina in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

rappresentato e difeso dalle dottoresse Alessandra Molfese e Azzurra Mottolese ex art. 417-bis c.p.c. giusta delega in atti, domiciliato presso la sede di via Luigi Pianciani, 32;

resistente

E

D'ETTORE CESARIA e altri

resistenti contumaci

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente afferma:
 - a. di aver presentato in data 20.1.2006 all'Ufficio scolastico provinciale di Roma, in qualità di docente abilitata, domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento relative alla scuola primaria, relative a tre diverse province, tra cui quella di Roma;
 - b. che, pur avendo un punteggio totale pari a 117 punti, non è stata inserita nella posizione corrispondente a tale punteggio, secondo il cd criterio dell'inserimento a pettine, ma, per effetto del DM n. 42 dell'8 aprile 2009, è stata inserita alla posizione 309° della graduatoria cd in coda, relativa all'anno scolastico 2009-2010;
 - c. di aver chiesto al TAR del Lazio l'annullamento, previa sospensione, del citato DM n. 42/2009;
 - d. che il TAR ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato;
 - e. che nelle more del giudizio amministrativo è intervenuta la sentenza n. 41 del 2011 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter, d.l. 134/2009, secondo il quale i docenti vengono inseriti nelle graduatorie di altre province, diverse da quella prescelta, dopo l'ultima posizione di III fascia;
 - f. che l'inserimento a pettine le avrebbe consentito di essere al 5° posto nella graduatoria relativa all'anno scolastico 2009-2010, con l'effetto di avere già stipulato un contratto a tempo indeterminato, considerato che la citata graduatoria è stata scorsa fino alla 148° posizione.
2. Sulla base di queste premesse, la ricorrente chiede al Tribunale di voler ordinare alle Amministrazioni convenute:
 - a. il proprio inserimento a pettine nella suddetta graduatoria, sia per l'anno scolastico 2009-2010 che per l'anno scolastico 2010-2011;
 - b. la propria assunzione e la conseguente stipula di un contratto a tempo indeterminato;
 - c. la ricostruzione della propria carriera per il periodo precedente la stipula del contratto.
3. Il Ministero convenuto (d'ora innanzi MIUR) si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. I docenti inseriti nelle graduatorie degli insegnanti sostegno psicofisici degli anni 2009-2010 e 2010-2011, nei cui

confronti è stato integrato il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio.

4. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di seguito precisati.
5. Il MIUR non contesta le circostanze di fatto dedotte da parte ricorrente, in particolare non contesta che la ricorrente abbia presentato istanza di inserimento nelle graduatorie degli insegnanti di sostegno nella provincia di Roma per gli anni 2009-2010 e 2010-2011 e che avesse il punteggio indicato in ricorso (punti 117).
6. Alla luce di ciò, deve essere riconosciuto il buon diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie predette, rispettivamente al 5° e al 1° posto. La lettura di tali graduatorie, depositate dal MIUR in ottemperanza dell'ordine di esibizione disposto dal giudice, mostra che effettivamente la ricorrente, ove fosse stata inserita "a pettine", vale a dire secondo il criterio di merito del punteggio maturato in precedenza, indipendentemente dalla provincia di provenienza, si sarebbe collocata nelle posizioni sopra indicate: nella graduatoria 2009-2010 la 4° classificata aveva infatti un punteggio di 119 punti e la 5°, sig.ra Simona Evangelista, aveva il punteggio di 114 punti; nella graduatoria 2010-2011 il 1° classificato aveva un punteggio di 84 punti.
7. L'accoglimento della domanda e l'inserimento "a pettine" si giustificano, in quanto l'accesso ai ruoli del personale docente è fondato, in base alla legislazione vigente, sul criterio del merito. Al riguardo è sufficiente riportarsi alla ricostruzione normativa operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011: *"il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto della intervenuta modifica*

l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401). A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400). Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401). Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico”.

8. La stessa sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011 ha poi notoriamente dichiarato illegittima la norma che derogava a tale principio, norma che prevedeva l’inserimento in coda dei docenti provenienti da altre province (art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134 del 2009) e che ha condotto anche nel caso di specie alla pretermissione della ricorrente. Secondo la Corte, tale disposizione “deroga a

tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. Si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost. ”.

9. Nessuna deroga al criterio del merito era dunque consentita per il biennio in questione.
10. Le eccezioni sollevate dal MIUR non possono essere prese in considerazione, in quanto lo stesso si è costituito in giudizio con memoria depositata in cancelleria il 21 marzo 2013, quando l'udienza di discussione era fissata al 28 marzo 2013. Ciò ha determinato la sua decadenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c..
11. Né le eccezioni proposte sono rilevabili d'ufficio. Ciò vale anche per l'eccezione di carenza d'interesse fondata sulla presunta applicabilità al caso in esame del DM 44 del 2011, non prodotto in giudizio. Al riguardo, va ricordato che (Cass. n. 9941 del 29/04/2009) “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "*iura novit curia*" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)”.
12. L'inserimento in graduatoria comporta anche l'immissione in ruolo della ricorrente, atteso che il MIUR non ha contestato la circostanza dedotta in ricorso, secondo cui la suddetta graduatoria è stata scorsa sino alla 148° posizione.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo interamente a carico del MIUR. Tra le spese da rifondere alla ricorrente vi sono anche quelle relative alla notificazione per pubblici proclami, per come puntualmente documentate all'odierna udienza, atteso che esse sono state sostenute dalla ricorrente a causa della condotta viziata del MIUR nella formazione delle graduatorie.
14. Per le medesime ragioni, nei confronti degli altri resistenti, destinatari della notificazione per pubblici proclami, le spese sostenute dalla ricorrente devono essere invece dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LUCIA FARINA nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso depositato il 1° agosto 2012, nella causa iscritta al n. 26443/2012 R.G.A.C.:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di LUCIA FARINA all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria della Provincia di Roma (Sostegno – Insegnamento a minorati psicofisici) per gli anni 2009-2010 e 2010-2011, rispettivamente al 5° e al 1° posto;
- b) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla immissione in ruolo di LUCIA FARINA nei limiti delle immissioni in ruolo effettivamente attuate negli anni e per la categoria indicati al capo a) e con le decorrenze corrispondenti;
- c) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali in favore di LUCIA FARINA, liquidandole in complessivi € 3.600,00, oltre IVA, CPA e spese di notifica pari a € 4.045,11, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- d) dichiara irripetibili le spese sostenute da LUCIA FARINA nei confronti degli altri resistenti

Roma, 30 ottobre 2013

Il Giudice

Giovanni Armone